

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 06582/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6582 del 2023, proposto da Cecilia Gandini, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Trevisan, Andrea Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Trevisan in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Roberto Zanetti, non costituito in giudizio;

***Per l'annullamento, previa sospensione e adozione di ogni più idonea misura cautelare:***

- della graduatoria di merito per la regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia , approvata con Decreto del Direttore Generale

dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia Luciana Volta n. 437 del 15 marzo 2023 e pubblicato il 16 marzo 2023 sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

- del decreto n. 666 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Augusta Celada, pubblicato in data 8 aprile 2022, di nomina della Sottocommissione 1 giudicatrice del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia;
- del provvedimento verbale n. 9 prova orale (per la parte relativa alla posizione della ricorrente, ove la si esclude dall'ammissione al successivo espletamento previsto dal bando di concorso), emesso dalla Sottocommissione 1 (con sede in Milano, Liceo Vittorio Veneto) in data 11 maggio 2022;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente alla ripetizione della prova orale previa nomina di una nuova commissione e, in caso di esito positivo, del diritto alla tempestiva revisione della graduatoria di merito per la regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni

Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ai limitati fini cautelari, che non si possa formulare una prognosi positiva sull'accoglimento del ricorso, perché nell'ambito dello stesso sembra richiedersi un giudizio del Tribunale sulle prove orali della ricorrente essenzialmente sostitutivo di quello della Commissione esaminatrice;

Ritenuto che in ogni caso la posizione della ricorrente potrà se del caso essere tutelata anche a seguito della decisione di merito, con ricostruzione della carriera qualora l'esito del giudizio sia positivo, il che fa venire meno qualsiasi esigenza cautelare, peraltro flebile visto il tempo che la stessa ricorrente ha fatto trascorrere tra la data dell'esame non superato e quella dell'impugnativa;

Ritenuto di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di una posizione utile nella graduatoria contestata, da effettuarsi per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019 e di dover rinviare tutte le altre questioni, anche di rito, con particolare riguardo alla tempestività del ricorso, alla decisione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge la richiesta di provvedimenti cautelari e dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Spese rinviate al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL SEGRETARIO**